

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **575/1990** (ECLI:IT:COST:1990:575)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **28/11/1990**; Decisione del **12/12/1990**

Deposito del **28/12/1990**; Pubblicazione in G. U. **09/01/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16742**

Atti decisi:

N. 575

ORDINANZA 12-28 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e S.r.l. Mac Due, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Pedrielli Tiziano per ottenere il risarcimento dei danni per licenziamento, a suo giudizio illegittimo, operato nei confronti della società Mac Due s.r.l. in data 29 settembre 1989, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 (R.O. n. 488 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupano fino a 35 dipendenti;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento che si determinerebbe tra lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati in base al solo elemento accidentale della dimensione dell'impresa, sia sotto il profilo della mancata tutela della pari dignità sociale dei cittadini;

b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitandosi di fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi tutela contro licenziamenti ingiustificati, si impedirebbe il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione, quanto meno, all'attività sindacale;

c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perché non è assicurata la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

che si è costituita la parte privata, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), che con l'art. 6, secondo comma, ha abrogato il primo comma dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione sollevata, da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.